



Allegato "B" al Repertorio n. 8457 - Raccolta n. 7254

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione e Scopi

Art. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita la Fondazione "**CENTRO PER LA RIABILITAZIONE E LE DIVERSE ABILITA'**", ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C., con personalità giuridica propria ai sensi del d.p.r. 361 del 10.02.2000.

2. La Fondazione ha sede in Prato (PO), Via Pacchiani n. 4.

3. Delegazioni ed uffici possono essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Art. 2

FONDATORI E FONDATORI ASSIMILATI

1. La Fondazione è costituita per iniziativa di:

- "Associazione "Centro Giovanile di Formazione Sportiva";
- "Centro Giovanile di Formazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica".

2. Sono "Fondatori Assimilati", ed assumono una posizione corrispondente a quella di "Fondatore" (e così sono di seguito denominati), altri Enti Pubblici o/e Soggetti giuridici Privati di particolare rilevanza economica sociale che contribuiscono al patrimonio della Fondazione. I "Fondatori Assimilati" sono ammessi in forza di deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza e la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei punti voto del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, unitamente all'ammissione, dispone sul contributo al fondo di dotazione patrimoniale nonché sull'attribuzione dei punti voto.

4. Il mancato versamento del contributo al patrimonio della Fondazione comporta la decadenza della qualifica di fondatore assimilato. Le erogazioni liberali possono avvenire, in tutto o in parte, in natura. I soci non possono pretendere la restituzione delle erogazioni effettuate nè rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione in nessun caso, e, quindi, neppure se il Consiglio di Amministrazione rifiuta o revoca il riconoscimento della qualifica di fondatore assimilato.

Art. 3

NORME COMUNI

1. I Fondatori non hanno diritti sul patrimonio della Fondazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

2. La qualità di Fondatori è intrasmissibile.

Art. 4

SCOPI

1. La Fondazione si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- attività di recupero del benessere psico-fisico e sviluppo e promozione di diverse abilità;
- attività di prevenzione e riabilitazione per il raggiungimento della massima autonomia funzionale;
- sostenere gli studi, le ricerche e le iniziative che hanno per oggetto l'attività motoria e promuovere l'attività di recupero dei soggetti con diverse abilità;
- collaborare con istituti ed enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalità della Fondazione;
- fornire servizi integrati nel campo della formazione professionale e sportiva e dell'educazione permanente, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo nei confronti di soggetti con diverse abilità;
- fornire servizi, attivare progetti ed organizzare iniziative in campo della diversa abilità e della riabilitazione per conto di enti pubblici o privati;
- effettuare investimenti nel territorio provinciale per il miglioramento dell'offerta dei servizi riabilitativi e sportivi;
- ricercare, allo scopo di incrementare i servizi resi, finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- realizzare progetti, iniziative nel campo della riabilitazione, dello sport e del tempo libero di rilevanza cittadina o provinciale;
- attivare rapporti di collaborazione con università e istituti di formazione superiore;
- assumere, sostenere e sviluppare tutte le attività, i servizi e le iniziative che possono contribuire al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione esercita attività commerciali ausiliarie, purché connesse al conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, o i cui proventi siano ad essa destinati.

3. La Fondazione può partecipare a società che svolgano, in via strumentale, attività diretta al conseguimento dei fini istituzionali.

4. La Fondazione potrà compiere ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e/o valorizzazione dell'attività motoria, dello sport, della riabilitazione e delle diverse abilità.

TITOLO SECONDO

FONDO PATRIMONIALE e RISORSE di GESTIONE

Art. 5

FONDO PATRIMONIALE E RISORSE DI GESTIONE

1. Il fondo patrimoniale della Fondazione è costituito da:
 - a) somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e zero centesimi) versata dai Fondatori;
 - b) ogni altro bene o valore, mobiliare ed immobiliare, che pervengano alla Fondazione o per acquisto o per donazione o per lascito, a fini patrimoniali.
2. Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con le seguenti risorse di gestione:
 - a) le rendite del proprio patrimonio;
 - b) i proventi della gestione delle attività istituzionali o connesse e/o di servizi forniti a terzi;
 - c) eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali;
 - d) contributi dei Fondatori, dello Stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del Fondo Patrimoniale;
 - e) ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione.
3. I "Fondatori" ed i "Fondatori assimilati" assicurano le risorse finanziarie necessarie per la gestione ordinaria e d'investimento della Fondazione con un contributo annuale, determinato in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'Ente fondatore e/o assimilato. Tale contributo è preventivamente concordato e approvato dai competenti organi dei singoli fondatori.

Art. 6

DOTAZIONE DEL COMUNE DI PRATO

1. Il Comune di Prato fornisce alla Fondazione i locali della sede di cui al precedente art. 1, con separato atto.
2. Il Comune di Prato, ospitando la Fondazione nei suoi locali, assicura la necessaria collaborazione per le iniziative organizzate congiuntamente, e, comunque, per il conseguimento dei fini della Fondazione.
3. La sede della Fondazione di cui sopra deve essere utilizzata per gli scopi fondativi di promozione sociale e di benessere psico fisico della collettività, di cui all'art. 4 del presente statuto.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di funzionamento della sede sono regolati da convenzione.
5. Qualora la Fondazione si estingua ai sensi dell'articolo 17, o si trasformi o sia incorporata, gli effetti della concessione si esauriscono e l'immobile di Via Pacchiani n. 4 tornerà nella piena disponibilità del Comune di Prato, niente dovendosi a terzi.
6. Il Comune di Prato è impegnato a garantire la disponibilità della sede della Fondazione di Via Pacchiani n. 4, fin-

tanto che detto immobile resterà di sua proprietà.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale o il Revisore dei Conti.

Art. 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Prato. In caso d'assenza o d'impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente o ad un delegato.
2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio, con esclusione di quelli designati dal Comune di Prato.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimento.
4. Il Presidente può, con proprio atto, delegare le sue funzioni al Vice Presidente. In caso di delega, il delegato resta responsabile degli atti compiuti.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rinominabili una sola volta consecutiva.
6. Il compenso del Presidente non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità di carica degli assessori del Comune di Prato, con esclusione del raddoppio.

Art. 9

FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura la vita e promuove lo sviluppo della Fondazione secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione attuandone i programmi;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) predispone la bozza di programma dell'attività della fondazione e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e) adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio;
 - f) predispone i progetti di bilancio Consuntivo e di Previsione;
 - g) riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione con una relazione di carattere generale, redigendo apposito rendiconto semestrale delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - h) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione atti-

nenti alla gestione;

i) sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione;

j) ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione;

k) in caso d'urgenza, può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del Consiglio medesimo;

l) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio;

m) assicura il coordinamento tra l'attività della Fondazione e le linee d'indirizzo delle amministrazioni pubbliche della provincia di Prato, fissate annualmente nei documenti di programmazione;

n) nomina procuratori generali o speciali ed anche procuratori alle liti.

Art. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

a) il Presidente della Fondazione, nominato dal Sindaco del Comune di Prato;

b) un rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Prato;

c) un rappresentante per ciascun Comune della Provincia di Prato, nominati dal Sindaco di ciascun Comune, escluso il Comune di Cantagallo;

d) un rappresentante per ogni "Fondatore Assimilato".

2. L'attribuzione dei punti voto avviene nel modo seguente:

a. il 27% (ventisette per cento) dei punti voto spetta al Presidente della Fondazione;

b. il 27% (ventisette per cento) dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Prato;

c. il 10% (dieci per cento) dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Montemurlo;

d. il 9% (nove per cento) dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Carmignano;

e. il 9% (nove per cento) dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Poggio a Caiano;

f. il 9% (nove per cento) dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Vaiano;

g. il 9% (nove per cento) dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Vernio.

3. Nel caso d'ingresso di nuovi "Fondatori Assimilati", i punti voto, di cui al precedente comma 2, saranno ridotti proporzionalmente e nella misura stabilita con deliberazione dell'organo collegiale Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i membri sono rinominabili una sola volta consecutiva.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presiden-

te ogni qualvolta lo ritenga opportuno, su richiesta del Revisore dei Conti o di almeno un terzo dei componenti dello stesso Consiglio, con modalità che garantiscano un'adeguata pubblicità della convocazione, la quale deve contenere l'ordine del giorno e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire anche nel giorno successivo, nel caso che la prima convocazione vada deserta. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della riunione.

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto nello Statuto per alcune categorie di delibere, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei punti voto. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei punti voto raggiunto e la presenza di almeno uno dei due rappresentanti del Comune di Prato.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei punti voto dei presenti.

8. Comunque nominati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 11

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione d'indirizzo sull'attività della Fondazione ed ha competenze in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione individua gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere delegati al Presidente della Fondazione, oltre a quanto stabilito nello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) emana atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione;

b) approva gli indirizzi generali dell'attività ed il programma annuale della Fondazione con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei punti voto;

c) approva gli indirizzi ed i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;

d) approva il Bilancio Consuntivo entro il 30 (trenta) aprile ed il Bilancio di Previsione dell'anno successivo entro il 30 (trenta) novembre d'ogni anno, nonché la relazione allegata del Revisore dei Conti;

e) approva i Regolamenti, le convenzioni e la carta dei servizi;

f) delibera in merito alla destinazione dell'avanzo e di eventuali contributi ricevuti;

g) nomina e revoca il Collegio Sindacale o il Revisore dei Conti e ne fissa il compenso;

h) nomina il Vice Presidente della Fondazione;

i) approva le proposte di modifica dello Statuto, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e la maggioranza

dei due terzi dei punti voto della Fondazione e la trasmette ai singoli Fondatori per la definitiva approvazione. In ogni caso non possono essere modificate le finalità della Fondazione;

j) delibera le acquisizioni e le alienazioni di beni immobili e mobili;

k) ha facoltà di conferire al Presidente, al Vice Presidente, a singoli consiglieri o al Direttore specifici poteri ivi compreso il potere di firma, vigilando sull'esercizio di questi;

l) approva la proposta di scioglimento, da presentare agli organi competenti ai sensi di legge, e nomina i liquidatori;

m) delibera sull'ammissione di nuovi Fondatori a maggioranza dei due terzi dei punti voto;

n) può nominare il direttore o un responsabile amministrativo della Fondazione, ove necessario e compatibilmente con le risorse finanziarie esistenti, con la maggioranza dei due terzi dei punti voti, stabilendone il compenso;

o) delibera su accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri enti nazionali ed internazionali;

p) approva il piano annuale delle risorse umane della Fondazione e stabilisce i tetti massimi retributivi per i lavoratori dipendenti ed i tetti massimi dei compensi per gli incarichi professionali e di collaborazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei punti voto;

q) dispone il miglior impiego del Fondo Patrimoniale;

r) delibera in merito alle attività di costituzione in giudizio;

s) determina le tariffe per i servizi erogati o i criteri per la loro determinazione;

t) esercita tutti gli altri compiti non assegnati dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi.

Art. 12

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

1. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per morte, dimissioni o revoca, un componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dai soggetti di cui al precedente articolo 10, il Presidente della Fondazione inviterà il relativo soggetto alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.

2. Il componente sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'organo.

Art. 13

IL COLLEGIO SINDACALE E IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il compenso con la maggioranza dei due terzi dei punti voto. Il Revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

2. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 C.C.

3. Al Revisore è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della Fondazione. Verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.

4. Il Revisore può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

5. Il Revisore dei Conti riferisce trimestralmente sull'andamento della gestione finanziaria ed economica al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Revisore informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed i Fondatori di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.

7. Il Revisore redige la sua relazione al Bilancio Consuntivo ed al Bilancio di Previsione.

8. Il Revisore partecipa, se invitato, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a, b, c, d ed e;
- c) provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2. I membri degli organi collegiali decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono dalle loro cariche nel caso in cui, per due anni consecutivi, il conto consuntivo chiuda in perdita.

4. La decadenza e l'incompatibilità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione quando ricorrono le condizioni che la rendano necessaria. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

5. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, le cari-

che di componente del Consiglio di Amministrazione e di Revisore dei Conti sono tra loro incompatibili.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi - ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente - interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

TITOLO QUARTO

I BILANCI

Art. 15

IL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il Bilancio Consuntivo della Fondazione è costituito dai documenti previsti dalle altre norme vigenti in materia di Fondazioni.

2. Il Bilancio Consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile. Esso è costituito dai documenti previsti dalle norme vigenti in materia di fondazioni, e, in particolare, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti c.c., ove applicabili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.

3. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione il bilancio deve essere inviato ai fondatori, agli enti di cui al precedente art. 11, comma 1, ed all'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

4. Al Bilancio Consuntivo è allegata una relazione del Sindaco Revisore.

5. La Fondazione non può, in alcun caso, distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

6. Nel caso in cui il bilancio finale d'esercizio dovesse riportare una perdita d'esercizio, la stessa deve essere obbligatoriamente coperta con i fondi finanziari dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 16

IL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di Previsione, composto dal conto economico e dalla relazione del Sindaco Revisore, contiene l'indicazione delle linee di programmazione economico-finanziaria relative all'esercizio successivo, tenuto conto dell'andamento della gestione.

2. Il Bilancio di Previsione deve indicare l'ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria eventualmente a carico dei Fondatori.

3. Il Bilancio per l'esercizio successivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) novembre. Esso è costituito dai documenti previsti dalle norme vigenti in materia di fondazioni, e, in particolare, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti

c.c., ove applicabili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.

4. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione il bilancio deve essere inviato ai fondatori, agli enti di cui al precedente art. 11, comma 1, ed all'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

5. Il Bilancio di Previsione deve essere redatto in pareggio finanziario complessivo.

6. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario del Bilancio d'esercizio nei limiti delle previsioni originarie, il Presidente della Fondazione opera un monitoraggio trimestrale da comunicare al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il monitoraggio trimestrale faccia prevedere la possibilità del verificarsi di situazioni di squilibrio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve immediatamente adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della situazione gestionale, dandone comunicazione ai Fondatori.

TITOLO QUINTO

ESTINZIONE - SCIoglIMENTO

RINVIO

Art. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Si estingue quando lo scopo è stato raggiunto, o è divenuto impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diventano insufficienti, e, in generale, quando ricorrono le cause di estinzione o scioglimento previste dalla legge.

2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione dovrà essere previamente accertato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di estinzione, i beni residui di proprietà della Fondazione saranno devoluti nei modi previsti dalla legge.

Art. 18

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del C.C., di legge, ed i regolamenti in materia di Fondazioni.

FIRMATO:

SILVIA BARBARA ANDREINI

LUCA D'AGLIANA NOTAIO (sigillo)